



# COMUNE DI CALITRI

( Provincia di Avellino )

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

**ORDINANZA N° 58 Prot. n. 2688 del 12/03/2021**

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.**

## IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 2)

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 05 MARZO 2021 recante **Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania** (G.U. Serie Generale n.56 del 06-03-2021), con la quale “*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni...*”, la Regione Campania è stata classificata in cd “Zona Rossa”;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 7 del 10/03/2021 e n. 8 dell'11/03/2021;

#### **CONSIDERATO CHE**

- nel territorio comunale si sta registrando un numero elevato di contagi da COVID-19, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;

- si rende necessario, pertanto, adottare e fin da subito misure drastiche e generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale;

- sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone soprattutto senza DPI;

- le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all'andamento della curva epidemiologica;

**VISTO** in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone all'art. 1 comma 1: "*1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.*"; all'art. 1 comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, tra le quali:

*"b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;*

*g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;*

*h) .....limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;"*

**VISTO** l'art. 1 comma 9 del D.L. n. 33/2020 "*Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*";

**VISTO** l'art. 1 comma 13 del D.L. n. 33/2020: "*Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.*";

**VISTO** il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**VALUTATO** che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

**RITENUTO** di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

**EFFETTUATO** il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

**RILEVATO** che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

**VISTO** l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la nota ASL prot. n. 2776/SEP del 28/02/2021 avente ad oggetto “Focolaio infezioni da SARS-CoV2 nel Comune di Calitri”, acquisita al protocollo del Comune di Calitri al n. 2104 del 28/02/2021;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

### **ORDINA**

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Calitri, tenuto conto delle prescrizioni vigenti a livello nazionale e regionale, a far data dal 15 marzo 2021 fino al 28 marzo 2021:

- 1) **la sospensione del mercato settimanale e dell'attività di commercio ambulante;**
- 2) **la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, come da ordinanza del Presidente della Regione;**
- 3) **il divieto di consumare cibi e bevande per strada;**
- 4) **divieto di assembramento sulle seguenti strade: Corso Matteotti, Corso Garibaldi, Piazza Scoca, Piazza della Repubblica, Largo Croce e Piazza Martiri d'Ungheria; inoltre, divieto di assembramento davanti ai bar, alle pizzerie, ai ristoranti;**
- 5) **la chiusura al pubblico degli uffici comunali. Gli uffici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l'utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici. Resta ferma la possibilità di accesso previo appuntamento telefonico da concordare con l'ufficio solo per esigenze urgenti e indifferibili. E' vietato l'accesso nell'edificio comunale a persone con temperatura superiore a 37,5.**
- 6) **La sospensione delle messe in tutte le chiese sul territorio comunale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale.**
- 7) **la chiusura del cimitero comunale, con garanzia di accesso esclusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri;**
- 8) **la chiusura dei circoli sociali nonché dei parchi giochi e degli impianti sportivi, al fine**

**di evitare l'insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone.**

**9) Sarà, inoltre, vietato effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessità e a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi;**

**10) Di non effettuare qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati, pena l'applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente.**

### **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale anche on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente.
- L'immediata esecutività della presente ordinanza dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calitri;
  - Sia Comunicata - al Prefetto di Avellino, - al Presidente della Giunta Regionale,- alla Locale Stazione Carabinieri, - al Comando Polizia Municipale – All'ASL di Avellino - al Provveditorato agli Studi di Avellino (tramite il dirigente della scuola interessata).
- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata la sanzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisprudenziale al TAR entro 60 gg, ai sensi dell'art.16 della legge 28/01/1977 n.10, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dalla dall'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971,n.1199.

Calitri, li 12/03/2021



*Il Sindaco*  
**Michele DI MAIO**

*M. Di Maio*